



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 323/16/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI FOSSÒ (VE) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 luglio 2016;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, e successive modifiche ed integrazioni*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito, *Testo unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 recante *“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e, in particolare, l'art. 4;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 8 aprile 2016, con il quale sono state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dei Consigli comunali, e per il giorno 19 giugno 2016 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 137/16/CONS, del 19 aprile 2016, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016*”;

VISTA la segnalazione del 19 maggio 2016 (prot. n. 27118) con cui il sig. Maurizio Allegro, candidato consigliere alle elezioni amministrative nel Comune di Fossò (VE) del 5 giugno 2016, ha segnalato la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del suddetto Comune in relazione ad iniziative di comunicazione poste in essere durante l'attuale periodo elettorale. In particolare, l'esponente ha segnalato che l'Ente “*sta distribuendo dalla data del 5 maggio u.s., su tutto il territorio comunale, in modo capillare casa per casa, n. 2500 notiziari comunali datati 27 aprile 2016*” riportanti il bilancio di fine mandato dell'Amministrazione comunale uscente, guidata dalla sig.ra Federica Boscaro “*nuovamente candidata alle prossime elezioni amministrative*”;

VISTA la nota del 30 giugno 2016 (prot. n. 35896) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso, anche a seguito di una richiesta di svolgimento di ulteriori accertamenti istruttori da parte dei competenti uffici dell'Autorità (nota prot. n. 31720 del 9 giugno 2016), motivata dall'esigenza manifestata dal CO.RE.COM. di ricevere indicazioni specifiche sulla riconducibilità della diffusione del bilancio di fine mandato all'Amministrazione del Comune di Fossò (prot. n. 28589 del 25 maggio 2016), la decisione adottata in data 30 giugno 2016 in merito agli esiti del procedimento avviato nei confronti del Comune di Fossò per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale e la relativa documentazione istruttoria. In particolare il Comitato ha rilevato “*la mancanza di impersonalità del notiziario intitolato «Bilancio di fine mandato 2011-2016» con stemma e denominazione del Comune e corretto solo successivamente all'inizio della distribuzione*”;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, le note del 20 maggio 2016 e del 17 giugno 2016 con cui l'Amministrazione comunale di Fossò ha da principio dichiarato di non aver “*prodotto né stampato né distribuito alcun notiziario comunale, [...], non ha affidato alcun incarico per la redazione, la stampa o la distribuzione di un notiziario comunale [...]*” mentre successivamente l'Ente ha dichiarato che il fascicolo cartaceo riportante il bilancio di fine mandato nonché una lettera a firma del Sindaco stesso ai cittadini era stato finanziato con risorse economiche del Sindaco uscente e degli assessori della Giunta e di aver erroneamente ritenuto che la diffusione dello stesso fosse consentita nel periodo elettorale. L'Amministrazione ha altresì affermato di aver fermato la distribuzione dell'opuscolo e di aver provveduto a coprire la dicitura “*Stampato a cura dell'Amministrazione Comunale*” riportata sugli stessi “*con etichette non rimovibili e opache*”. In virtù di quanto dichiarato, l'Amministrazione riteneva pertanto di non aver commesso alcuna violazione della normativa vigente;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PRESA VISIONE della documentazione istruttoria allegata alla segnalazione, denominata “*Notiziario comunale di Fossò-Bilancio di fine mandato 2011-2016*” che risulta peraltro pubblicata sul sito *web* istituzionale del Comune di Fossò con data di stesura indicata nel 22 marzo 2016. Tale pubblicazione reca il logo dell’ente e riporta un editoriale a firma del Sindaco Federica Boscaro, con la foto di quest’ultima;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO, pertanto, che la pubblicazione oggetto di segnalazione è riconducibile nel novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/00;

RILEVATO che la predetta iniziativa ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la diffusione della pubblicazione ai cittadini è avvenuta in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali che, con riferimento alle elezioni amministrative, coincide con il 21 aprile 2016;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO che la comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione non presenta i requisiti cui l'art. 9 della legge 28 del 2000 àncora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare non ricorre il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto le informazioni contenute nella pubblicazione "*Notiziario comunale di Fossò-Bilancio di fine mandato 2011-2016*" non risultano essere indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni dell'Ente. Per quel che concerne il requisito dell'impersonalità, si rileva che tale pubblicazione, oltre a recare il logo del Comune e una foto del Sindaco Federico Boscaro, contiene un editoriale a firma di quest'ultima, nel quale viene dato compiutamente conto di quanto realizzato nel corso del proprio mandato;

CONSIDERATO inoltre che l'iniziativa, oggetto di segnalazione, appare finalizzata a promuovere l'immagine dell'ente nonché indubbiamente riconducibile allo stesso;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello relatore ai sensi dell'art. 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

al Comune di Fossò (VE), di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione indicata in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni-Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico radiotelevisivo, pubblicità e tutele-Centro Direzionale-Isola B5-Torre Francesco-80143 Napoli*", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Fossò (VE) e comunicata al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto.

La delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi